

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA ROMANIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»), firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, non è ancora entrato in vigore;

CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo europeo, sono state rese operative, a decorrere dal 1° maggio 1993, le sue disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali mediante l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «accordo interinale»), firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993;

CONSIDERANDO che l'accordo europeo e l'accordo interinale sono stati modificati dal protocollo aggiuntivo concluso il 21 dicembre 1993, in appresso denominato «primo protocollo aggiuntivo»;

RICONOSCENDO la vitale importanza del commercio ai fini del passaggio all'economia di mercato;

TENENDO PRESENTE che la Comunità intende allineare il calendario rumeno delle disposizioni commerciali degli accordi europeo e interinale con quello dei paesi associati di Visegrad;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1,

VISTO l'accordo interinale,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Dietrich von KYAW

ambasciatore

rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania

presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti

LA ROMANIA:

Constantin ENE

ambasciatore straordinario e plenipotenziario

capo della missione di Romania presso l'Unione europea

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo, modificati dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da arrivare alla completa aboli-

zione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni da applicare una volta esauriti i contingenti oppure una volta ripristinata la riscossione dei dazi doganali per i prodotti oggetto di un massimale tariffario sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del secondo anno.»

Articolo 2

Cessano di applicarsi le note dell'allegato III dell'accordo interinale e dell'allegato III dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il testo seguente sostituisce il paragrafo 1, lettera b) del paragrafo introduttivo inserito negli allegati XIa, XIIa e XIIb dell'accordo interinale e negli allegati XIa, XIIa e XIIb dell'accordo europeo dal primo protocollo aggiuntivo:

«1. b) I quantitativi in tonnellate fissati per il quarto anno non si applicano e i quantitativi fissati per il quinto anno si applicano nel quarto anno, che inizia il 1° luglio 1995.»

Articolo 4

1. Nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, la parte «eliminarli al termine di un periodo di cinque anni» è sostituita da «eliminarli al termine di un periodo di quattro anni».

2. Il testo degli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, sono sostituiti dal testo seguente:

«all'inizio del quinto anno, sono aboliti i dazi residui».

Articolo 5

L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, modificato dal primo protocollo aggiuntivo, è sostituito dal testo seguente:

«2. All'inizio del secondo, terzo e quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo si applicano

ulteriori riduzioni, rispettivamente al 60, al 40 e allo 0 % del dazio di base.»

Articolo 6

Nell'allegato A del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, il numero di anni dopo cui viene applicata l'aliquota finale del dazio, indicata nella colonna 7, passa da 4 a 3 anni per i prodotti di cui ai codici 1803, 1804 00 00 e 1805 00 00 e 1806 10 10 - altri.

Nell'allegato B del protocollo n. 3 sui prodotti agricoli trasformati dell'accordo interinale e dell'accordo europeo, i quantitativi in tonnellate fissati per il 1996 vengono depennati e i quantitativi in tonnellate fissati per il 1997 e per gli anni successivi si applicano a decorrere dal 1996.

Articolo 7

Nell'allegato II e nell'allegato all'appendice B del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Romania, i limiti quantitativi fissati per il 1992 sono depennati.

Nel verbale concordato n. 5, le parole «un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1994» sono sostituite da «un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Articolo 8

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Qualora il presente protocollo dovesse entrare in vigore dopo il 1° gennaio 1995, i dazi pagati che non sarebbero stati riscuotibili se il protocollo fosse entrato in vigore e se le sue disposizioni fossero state applicate alla data prevista saranno rimborsati per adempiere all'obbligo di non imporre i dazi in questione.

Articolo 10

Il presente protocollo è redatto in due copie nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

